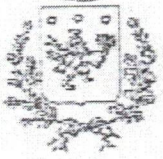
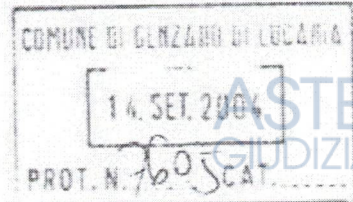
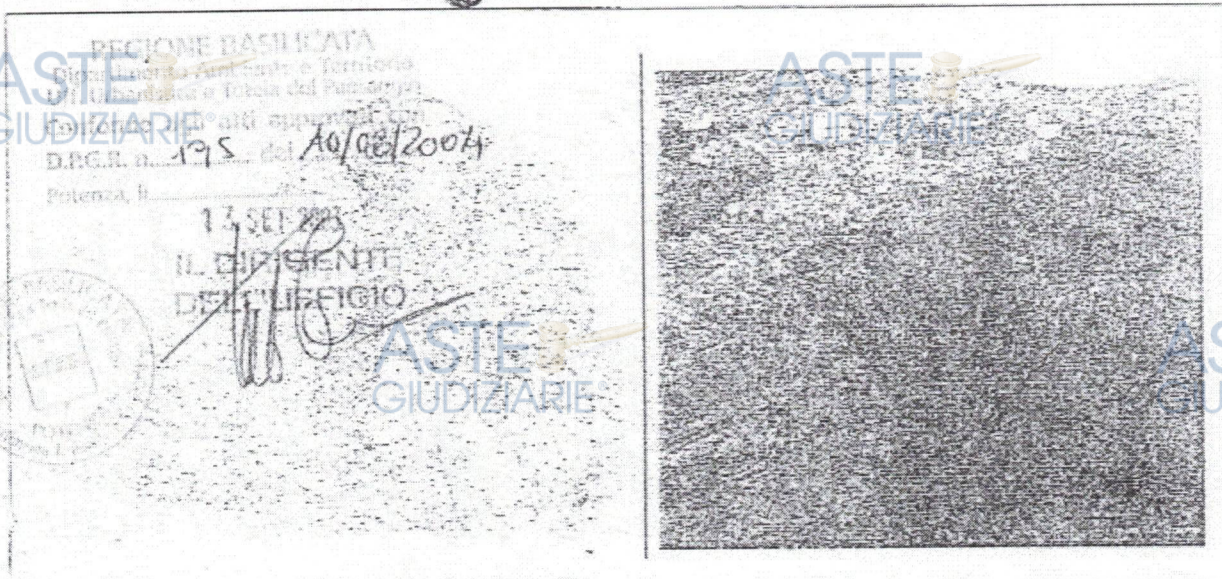


ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
(PROVINCIA DI POTENZA)

ASTE
GIUDIZIARIE®
P.R.G.

Piano Regolatore Generale



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE
BASILICATA DI CUI ALLA D.G.R. N. 2191/2002

Il Responsabile U.T.C.
Ing. Gaetano PEPE

Tav. A5

Norme Tecniche di Attuazione.
MODIFICATE IN CONFORMITÀ
AL D.P.G.R. n° 195 del 10/8/2004



Consiglio Comunale il 30.08.1990 con delibera n. 56 ed approvata dalla Regione Basilicata con D.P.G.R. n. 177 del 07.03.1991, nonché dalla D.C.C. n. 02 del 16.02.2002 di riapprovazione. Si rimanda alle norme tecniche di attuazione allegate al vigente piano particolareggiato, che si intendono qui integralmente recepite e trascritte.

Art. 17 - Zona D3 contrada Piatrale

La zona D3 è individuata con D.C.C. n. 33 del 01.08.1964 e successiva D.C.C. n. 04 del 09.02.1966

In detta zona sono consentiti interventi edilizi diretti per:

- ristrutturazione edilizie;
- demolizioni e ricostruzioni;
- sopraelevazioni ed ampliamenti nella misura max del 20% della volumetria esistente.
- manutenzione straordinaria;
- cambio di destinazione d'uso con altra attività produttiva artigianale / commerciale, nel rispetto della normativa ambientale (scarichi, ecc.).

L'altezza massima degli edifici non può superare 10,00 metri su tutti i fronti.

Art. 18 - Zona D4 C.da Viscigliola

La zona D4 è individuata dalla variante al P.D.F. e relativo Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) approvato con D.C.C. n. 22 del 18.07.2002. Si rimanda alle norme tecniche di attuazione allegate al vigente piano particolareggiato, che si intendono qui integralmente recepite e trascritte.

CAPO III - ZONE E (agricola)

Art. 19 - Zona E1 agricola

Le aree comprese nella zona E1 sono destinate ad usi agricoli. Sono consentite costruzioni di strade, costruzioni per abitazioni, e costruzioni di pertinenze destinate alla lavorazione, trasformazione e deposito di prodotti dell'agricoltura nonché garages per attrezzature agricole aziendali e stalle per l'allevamento del bestiame.

L'attività edilizia in tale zona è soggetta alle seguenti norme:

- a) l'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle costruzioni per abitazioni è fissato in 0,03 mc/mq. L'indice di fabbricabilità fondiario relativo alle sole pertinenze agricole è fissato in 0,07

ASTE
GIUDIZIARIEASTE
GIUDIZIARIE

- b) la concessione edilizia per la costruzione della parte eccedente gli 0,03 mc/mq., da destinarsi a costruzioni di pertinenza, deve essere subordinata alla stipula di una convenzione, per atto pubblico, fra il Comune ed il richiedente la concessione, nella quale sarà precisata l'effettiva destinazione dei locali dell'immobile e l'impegno per l'imprenditore agricolo a non trasformare in abitazione i locali dell'immobile stesso pena la decadenza della concessione edilizia e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
- c) è consentito, ai fini del computo della cubatura ammissibile, accorpare superfici di terreni ricadenti in un circolo di raggio pari a mt. 1.000;
- d) è fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di tenere un registro, in aggiunta agli atti previsti dalle vigenti leggi, con allegata planimetria della zona agricola nei quali dovranno essere riportate le unità immobiliari, per le quali è stata data la concessione edilizia e le relative particelle asservite;
- e) l'altezza delle costruzioni per abitazioni non può superare i complessivi metri 7,50 (compreso eventuale piano sottostante adibito a pertinenza), quella delle costruzioni per pertinenza metri 6,00, (esclusi i volumi tecnici, silos, serbatoi, ecc.), ad eccezione di particolari costruzioni per la trasformazione e l'immagazzinamento dei prodotti agricoli. Il limite massimo dell'altezza stabilita può essere superato solo nel caso di edificazione su terreno in pendio in cui però l'altezza di valle non può superare il suddetto limite (altezza massima) incrementato di 1,50 metri.
- f) la distanza dai confini, dalle costruzioni, non può essere inferiore a metri 7,50;
- g) per tutte le strade valgono le distanze minime stabilite dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- h) è consentita la realizzazione di porticati e di spazi coperti nella misura di 1/5 della superficie coperta, da non comprendere ai fini del computo volumetrico, purché risultino liberi da murature o da vetrate almeno due lati dello spazio coperto.

Art. 20 - Zona E2
agricola

Nel disegno del Piano Regolatore detta zona è delimitata dalla polilinea esterna alla zonizzazione urbana e distante dalla stessa di 30 mt. 250 mt.